

**AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI SONDRIO
- SEZIONE LAVORO-**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c
e contestuale art. 669 sexies e 700 c.p.c.**

Nell'interesse di

CASAVECCHIA MARIA, c.f.: CSV MRA 65P66 L711W, nata il 26 settembre 1965 a Veglie, ivi residente in Via Amedeo di Savoia n. 4, rappresentata e difesa, in forza di delega a margine del presente atto, dall'avv. Vanda Paganetti Bianchi (c.f.: PGN VND 49R59 C709J) e dall'avvocato stabilito Antonio Bianchi (BNC NTN 76A13 I829K), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sondrio, P.le Bertacchi n. 80. I sottoscritti difensori

dichiarano

di voler ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria tramite fax al n. 0342/519036, oppure all'indirizzo di P.E.C. vanda.paganetti@avvocato.it.

contro

- M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA – ROMA;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – Ambito territoriale della Provincia di Sondrio;
- ISTITUTO TECNICO STATALE “DE SIMONI – QUADRIO” - SONDRIO

per

il riesame della domanda di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali (anche per l'insegnamento di sostegno), nel rispetto dei criteri dell'attribuzione dei posti nella fase “C” e, per l'effetto, l'assegnazione ad una sede di lavoro nell'ambito territoriale, della regione Puglia od altra indicata, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

Fatto

- 1) La prof. **Casavecchia Maria** - docente di scuola secondaria di secondo grado, ha acquisito l'idoneità all'insegnamento (19/A - discipline giuridiche ed economiche) con superamento di pubblico concorso indetto il 1° aprile 1999 (doc. 1).
- 2) Il 5 marzo 2007 ha conseguito il diploma di specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno per la scuola secondaria di 2° grado con la massima votazione di **30/30** (doc. n. 2); quindi è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento anche per il sostegno (G.A.E.).
- 3) Il 27 novembre 2015 è stata assunta a tempo indeterminato, in applicazione della **fase "C"** del piano straordinario di assunzioni (ex art. 1, comma 98, lettera c) Legge 13.07.2015, n. 107) ed assegnata su sede provvisoria, per l'anno scolastico 2015/2016, al Liceo "Palumbo" di Brindisi nella classe di concorso *A019 – Discipline giuridiche ed economiche* (docc. n. 3 e 4).
- 4) Per l'anno scolastico 2016/2017 ha partecipato alle operazioni di mobilità sugli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale (ex art. 1, comma 108, della legge citata e, in particolare, della **fase "C"** prevista dall'art. 6 del CCNI *mobilità del personale docente ed A.T.A.* del 8.04.2016).
- 5) Nella domanda elencava i titoli (A019 discipline giuridiche ed economiche; i punteggi (13+6); gli ambiti territoriali sul territorio nazionale (di cui, i primi 11 in Puglia, il 12.mo in Basilicata poi ancora Puglia sino al 22; il 23 Basilicata e il 24 ancora Puglia di seguito gli altri) con i seguenti ordini di preferenza: 1° Brindisi; 2° Lecce; 3° Taranto; 4° Bari; 5° Foggia; a seguire, Pescara, Ancona, Chieti, Sondrio al 90.mo posto) tutti prescelti in base ai criteri della distanza

progressiva dalla propria residenza di Veglie in Provincia di Lecce (docc. da n. 5 a 9).

6) Indicava inoltre, il tipo di posto da considerare per il trasferimento: 1° posto comune – 2° posto sostegno/speciale (pagg. 4/5 - doc. 5).

7) Nonostante la posizione in graduatoria e le preferenze territoriali espresse per la **fase “C”**, per il prossimo triennio 2016/2017– 2018/2019, veniva assegnata, per chiamata diretta da parte del Dirigente, nell'ambito n. 33 presso l'Istituto Tecnico “De Simoni-Quadrio” di Sondrio per insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche A019 (docc. n. 10, 11 e 12).

8) La docente per non incorrere nelle preclusioni previste dall'art. 1, comma 192 della legge n. 107/2015 (depenamento dalle graduatorie in caso di rifiuto), accettava l'incarico e prendeva regolarmente servizio presso il citato istituto scolastico.

9) Il ministero, ignorando le preferenze da lei indicate, ha assegnato i posti liberi ad altri docenti (Foggia: a Mazzilli Rosa; Parma: a Longo Angelo; Padova: a Basso Alessandro Michele; Prato: a Scillia Rossana e Perna Giada Serena) benché fossero inseriti nella successiva “fase “D” (doc. n. 13).

10) Il ministero, nonostante la richiesta della docente, ha ommesso di valutarne l'assegnazione negli ambiti per l'insegnamento di sostegno (docc. 5/ 7) ed ha assegnato anche detti posti a soggetti appartenenti alla fase “C”, ma con punteggio inferiore; inoltre, in Abruzzo, Emilia, Friuli e Lombardia, i posti sono stati assegnati a docenti appartenenti alla successiva fase “D”, ed anche con punteggio inferiore (**doc. n. 14**).

11) A livello nazionale, le operazioni di assegnazione provvisoria, iniziate a settembre 2016 sono proseguite sino alla metà di novembre ca.

12) La dott. Casavecchia è portatrice di invalidità civile al 35% accertata con verbale della Commissione Medica di Lecce (doc. n. 15);

13) Convive con i genitori anziani, Casavecchia Alfredo di anni 86, invalido grave (ex art. 4 legge n. 104/92) e Verri Pia di anni 78;

è l'unica figlia che può assistere e di fatto assiste i genitori, come attestato dalla documentazione allegata (doc. 16 e 17)

14) In seguito al trasferimento a Sondrio, ha dovuto affidare i genitori, per le necessità più urgenti (spesa quotidiana, farmacie) ad una persona di fiducia ma, almeno una volta ogni 15 giorni, deve necessariamente scendere con grave disagio suo e dei genitori privati di adeguata assistenza.

La procedura di assegnazione in ambito lombardo (a quasi 1.200 km. dalla sede/i prescelta/e) anziché in ambiti della Regione Puglia (o limitrofi) è errata, scorretta e lesiva dei diritti soggettivi della ricorrente con grave danno alla sua persona ed alla propria famiglia.

Diritto

Il diritto qui azionato rinviene il suo fondamento nella legge n. 107 del 2015 il cui comma 108 dell'art. 1 così dispone:

“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico

triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal M.I.U.R. nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

Da tale normativa, come noto, è derivata la distinzione in fase di mobilità adottata dal CCNI sulla mobilità del personale, nell'ambito del quale ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti secondo una procedura differenziata in virtù del canale di reclutamento (Graduatorie ad esaurimento o Graduatorie di merito da concorso) e del periodo temporale in cui è stato ottenuto l'incarico a tempo indeterminato. L'art. 6 del CCNI 8.04.2016, rubricato “*fasi di trasferimenti e passaggi*” prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sotto fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D (doc. 18).

La docente, come conferma la documentazione depositata (docc. da n. 3 a n. 9), ha partecipato alla procedura di mobilità, nella fase “C”, ovvero quella inerente ai trasferimenti, su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali, dei docenti assunti nel 2015/2016 nelle fasi “B” e “C” della Graduatorie ad esaurimento (GAE).

Il citato art. 6 del CCNI, per la fase “C”, ha stabilito che:

“Gli assunti nell'anno scolastico 15/16 da fasi “B” e “C” del piano assunzionale 15/16, provenienti da G.A.E., parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi “B” e “C” del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo di quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Mentre per la fase “D”:

*“1. Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo gli ambiti di preferenza tra gli ambiti territoriali indicati nell'istanza. (...omissis)”.*

Inoltre l'art. 13 del CCNI, dispone il sistema delle precedenze:

*“1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, **nelle sequenze operative delle quattro fasi** della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza o di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica”.*

Tali principi sono integrati dalle precisazioni dettate dall'allegato 1 al CCNI – (Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo).

La mobilità deve dunque svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

1°)- priorità delle fasi precedenti rispetto alle successive (la fase “D” si poteva svolgere solo dopo le assegnazioni di tutti i docenti della precedente fase “C”);

2°)- nell'ambito della stessa fase, la precedenza è data dal maggior punteggio e, in caso di parità di punteggio, prevale la maggior anzianità anagrafica.

Nel caso *de quibus* entrambi i principi sono stati violati.

La docente è stata trasferita in Provincia di Sondrio, seppure tale sede fosse stata indicata al 90.mo posto dell'ordine di preferenza.

Invero, in forza della sua collocazione nell'ambito “C” del suo punteggio (13) e, soprattutto, **della sua abilitazione all'insegnamento di sostegno**, aveva diritto al trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria.

Invece detti posti sono stati assegnati a concorrenti appartenenti all'ambito (subordinato) “fase D” e con punteggio inferiore.

La ricorrente aveva così indicato la preferenza per gli ambiti territoriali: 1) Brindisi, 2) Lecce, 3) Taranto, 4) Bari, 5) Foggia; a seguire 16) Parma, 20) Padova, 21) Udine, 60) Prato e Sondrio solo al 90. mo).

Ma il posto a Foggia è stato assegnato a Mazzilli Rosa; a Parma a Longo Angelo; a Padova a Basso Alessandro Michele; a Prato a Scillia Rossana, nonostante la loro appartenenza al gruppo subordinato fase “D” (v. doc. n. 13).

Il ministero non ha considerato neppure l'assegnazione negli ambiti dell'insegnamento di sostegno seppure espressamente richiesti ed indicati.

Anche gli ambiti per i posti di sostegno sono stati assegnati a docenti, appartenenti alla fase “C” ma con un punteggio inferiore alla ricorrente (vedasi doc. 14); ed inoltre, in Abruzzo, Emilia, Friuli e Lombardia, sono stati assegnati numerosi docenti appartenenti alla fase “D” del tutto ignorando la precedenza della fase “C”.

Tale *modus operandi* risulta assolutamente contrario alla normativa applicabile al caso di specie sopra richiamata e, più in generale, ai canoni di correttezza ed imparzialità (art. 97 Cost.) cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione e si concretizza in una disparità di trattamento in violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

Sul fumus boni iuris

Quanto sopra esposto attesta, in modo inconfutabile e documentale, la violazione dell'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015 e dell'art. 6 del

CCNI (mobilità scuola) del 8 aprile 2015, ergo, la fondatezza della presente domanda.

Sussiste pertanto *il fumus boni iuris* e l'attrice dovrà vedere acclarato il suo diritto all'assegnazione presso una sede, compresa nell'ambito territoriale Regione Puglia o altra limitrofa, secondo le priorità disposte dalla fase "C", il suo punteggio e l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, ivi compreso l'insegnamento di sostegno.

Il Tribunale di Como, con Ordinanza 28.11.2016, ha già deciso caso simile, dando atto che:

“La posizione in graduatoria per ciascun ambito di preferenza, è determinata quindi, dalla precedenza (eventuale) e dal punteggio. Di conseguenza le domande devono essere valutate seguendo l'ordine delle eventuali precedenze e poi dal più alto punteggio. Nelle tabelle riportate nel ricorso, che riproducono parte della graduatoria finale di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali, vi sono molti docenti che, pur privi di precedenza, come la ricorrente ed avendo un punteggio inferiore al suo, hanno però ottenuto gli ambiti di Campania e Lazio scelti anche dalla ricorrente (.....)”.

Quanto al periculum in mora.

L'ingiusto ed erroneo trasferimento integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla vita personale, familiare e sociale.

L'irreparabilità del danno consegue alla rilevante incidenza del trasferimento - ad oltre 1.200 km da Veglie (Lecce) a Sondrio - sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente. L'attrice ha documentato:

- di essere portatrice di invalidità civile al 35% accertata con verbale della Commissione Medica di Lecce (doc. n. 15);
- di essere convivente con i genitori anziani ed invalidi (il padre Casavecchia Alfredo di anni 86 - invalido portatore di handicap grave ex art. 4 legge n. 104/92- e Verri Pia di anni 78);

- di essere l'unica figlia che assiste i genitori (l'unico fratello, coniugato con figli, vive in Friuli e non può assistere i genitori (docc. 16 e 17).

Ha così dovuto affidare i genitori, per le necessità più urgenti (spesa quotidiana, pulizia e farmaci) a persona di fiducia, ma è costretta, almeno una volta ogni 15 giorni, ad un estenuante viaggio di andata e ritorno da Lecce (1.200 + 1.200 Km) con grave disagio suo, e dei genitori privati dalla possibilità dell'assistenza costante ed affettuosa della figlia.

Non vanno, peraltro, sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica derivanti dall'assegnazione di una sede di servizio (Sondrio), certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza (Veglie LE), con conseguente necessità di sopportare i costi dei ripetuti e continui rientri presso la residenza a causa della precaria situazione dei genitori anziani ed invalidi cui vanno aggiunti tutti i costi della sua permanenza a Sondrio quali affitto ed utenze varie (docc. n. 19/20).

Peraltro, le operazioni di assegnazione provvisoria a livello nazionale, iniziate a settembre 2016, sono proseguite sino alla metà di novembre u.s.

La necessità di un pronunciamento d'urgenza è data anche **dall'imminente apertura delle operazioni di mobilità 2017/2018** che, come di consueto, al fine di garantire un corretto inizio dell'anno scolastico, dovranno essere concluse entro il mese luglio/primi di agosto.

La ricorrente ha dunque urgenza di conoscere l'ambito di assegnazione a lei spettante di diritto. Solo così potrà valutare la possibilità e/o necessità di partecipare alle operazioni di mobilità di prossima apertura.

I tempi di una causa ordinaria non le consentirebbero di avere un provvedimento di correzione delle assegnazioni nei termini utili per evitare ulteriori ed irrimediabili danni non suscettibili di ristoro per equivalente.

Il Tribunale di Como, con Ordinanza 28.11.2016, ha già deciso caso simile, dando atto che:

“Diversamente dall'eventuale giudizio di merito (in cui si renderà necessaria la notifica ex art. 150 cpc, l'unica realmente idonea, del ricorso ai controinteressati, in questa fase sommaria non appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli insegnanti che, prive di precedenza e pur avendo un punteggio inferiore, hanno ottenuto gli stessi ambiti territoriali già richiesti dalla ricorrente, in quanto il provvedimento cautelare non potrà assegnare a quest'ultima, neppure provvisoriamente, una delle sedi indicate tra quelle di sua preferenza, ma solo ordinare al MIUR di riesaminare la sua domanda di assegnazione negli ambiti territoriali nazionali, nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti nella fase “C” della mobilità ai docenti con punteggio superiore con priorità rispetto alle richieste dei docenti con punteggio inferiore, che pertanto, non possono scavalcarli.

(.....)

Per questi motivi, visto l'art. 700 cpc sospende l'assegnazione alla ricorrente dell'ambito territoriale Lombardia n. 001. Ordina al MIUR di riesaminare la domanda di mobilità della ricorrente nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria secondo l'ordine del punteggio, in relazione alla fase “C” in cui si articola la procedura” (doc. 20).

Numerose altre ordinanze/sentenze dei giudici di merito che, di recente, hanno già accolto ricorsi analoghi (v. *ex multis*: Tribunale Sondrio n. 83 del 22.11.2016; Tribunale di Como 28.11.2016; Tribunale di Trani n. 28744 del 16.09.2016; Tribunale di Taranto 20.09.2016; Tribunale di Pavia n. 4834 del 2.12.2016; Tribunale di Padova n. 7722 del 7.12.2016 e n. 7624 del 7.12.2016; Tribunale di Isernia 8.12.2016).

Tutto ciò premesso, la prof. Casavecchia Maria, *ut supra* rappresentata e difesa, in via cautelare e d'urgenza ex art. 700 cpc,

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale

- **accertata e dichiarata** l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Lombardia, Provincia di Sondrio e/o comunque, l'erroneità della scelta operata dal Ministero,

ordinare:

al **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (M.I.U.R), con sede in Roma, Via Trastevere n. 76/A;

all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, ambito territoriale per la provincia di Sondrio e

all'**Istituto Tecnico Statale "DE SIMONI – QUADRIO"** di Sondrio,

in persona del legale rappresentante e ognuno per le rispettive competenze,

- **il riesame della sua domanda di assegnazione** degli ambiti territoriali nazionali (anche per l'insegnamento di sostegno), nel rispetto dei criteri dell'attribuzione dei posti nella fase "C" della mobilità ai docenti con priorità e con punteggio superiore e, per l'effetto,

- **l'assegnazione della dr. Maria Casavecchia** nell'ambito territoriale della Regione Puglia (0014) Provincia di Foggia, come ad essa spettante in ordine al suo punteggio (13), ovvero ad altro ambito indicato secondo l'ordine delle preferenze indicato nella domanda di trasferimento e delle materie ivi prescelte (Sostegno e Scienze Giuridiche).

- ordinare altresì agli enti convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di dare attuazione all'emanando provvedimento cautelare

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

In Via istruttoria

In caso di contestazione dei fatti e documenti, come esposti in narrativa, si chiede ammettersi prove per interpellato formale, del legale rappresentate del convenuto ministero, e per testi sulle circostanze dedotte, ai capitoli da 1 a 14, da ritenersi qui letteralmente trascritti e preceduti dalla locuzione "vero che".

Si indicano come testi:

Rag. Bagiotti Giovanna – CISL SCUOLA di Sondrio;

Prof. Maiorana Filippo – CISL SCUOLA di Sondrio;

In caso di contestazione delle operazioni di nomina come sopra riferite e in allegato documentate, si chiede che venga ordinato alle Amministrazioni oggi evocate in causa la produzione in giudizio di tutti i documenti, verbali degli atti di individuazione e dei documenti contrattuali relativi all'immissione in ruolo ed alla scelta operata in esecuzione del piano straordinario di cui alla legge n. 107/15 e, in particolare, nella fase "C.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) certificato di abilitazione all'insegnamento 26.7.2007;
- 2) Attestato diploma di specializzazione 5.3.2007;
- 3) Proposte di assunzione 10.11.2015 e 27.11.2015;
- 4) Contratto di lavoro a tempo indeterminato 27.11.2015 e accettazione;
- 5) Ufficio Prov. Brindisi - Domanda di mobilità territoriale;
- 6) Domanda mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello naz.;
- 7) Domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria;
- 8) Domanda di aggiornamento/perm./trasf./conf./sciogl. riserva;
- 9) Domanda di partecipazione dalla categoria delle G.A.E.;
- 10) e.mail 31.08.2016 assegnazione Ist. Tecnico Sondrio;
- 11) comunicazione 25.8.2016 assegnazione Ist. Tecnico Sondrio;
- 12) Incarico triennale 2016/2017-2018/2019 del Dir. Scolastico Ist. Tecnico
So;
- 13) Elenco delle assegnazione (ambiti e docenti) a livello nazionale;
- 14) Elenco delle assegnazioni (ambiti e docenti su posti di sostegno);
- 15) estratto CCNI mobilità scuola 8.04.2015;
- 16) Certificato invalidità Coll. Med. Casavecchia Maria;

- 17) Dichiarazioni di Casavecchia Maria e Casavecchia Giovanni 1.12.16;
- 18) Certificato Comm. Med. Casavecchia Alfredo 2.5.2016;
- 19) Ricevute spese viaggi;
- 20) Ricevute spese alloggio in Sondrio;
- 21) Giurisprudenza.

Si formula espressa riserva di ulteriore istanze istruttorie, anche sulla base della posizione difensiva del Ministero convenuto.

**ISTANZA
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(ex art. 151 cpc)**

I sottoscritti procuratori

premesse che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda ed al loro inserimento nelle vigenti GAE della provincia di SONDRIO per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- il piano straordinario di immissione in ruolo (anche secondo i commi 95/96 L. 107/2015), prevede la facoltà per i docenti inseriti in pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- a) La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- b) già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di **autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo**, compresi quelli per via **telematica o** telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c;
- c) il TAR Lazio ed anche i Tribunali del lavoro, in caso di azioni giudiziarie collettive - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - sistematicamente dispongono la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte ⁽¹⁾; all'uopo, vedasi sito MIUR: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami-12>.

Tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

al Giudice adito,

valutata la necessità di particolare speditezza ed urgenza nella definizione del caso de quo e, quindi, l'opportunità di autorizzare la notifica con modalità alternative a quella tradizionale per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

¹⁾ in controversie analoghe a quella in esame, tale forma alternativa di notifica è stata così motivata "[...] *l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 cp.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 -provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R)

DI VOLER AUTORIZZARE
LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive, su tutti gli ambiti territoriali italiani (101), per classi di concorso Scuola d'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Si dichiara che la presente causa è esente dal contributo unificato essendo l'istante titolare di redditi familiari inferiori alla soglia di legge, come da autocertificazione allegata alla nota di iscrizione a ruolo.

Con vivissima osservanza.

Sondrio, 13 gennaio 2016

(Avv. Vanda Paganetti Bianchi)

(Abg. Antonio Bianchi)